

CONVENZIONE COMUNE – CAF

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

L'anno 2015, il giorno _____, del mese di _____,

tra

Il Comune di Giugliano in Campania, rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Ferone, nata a _____ il _____, I nella qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali-Istruzione-Sport-Cultura,

e

Il Centro Assistenza Fiscale _____, in seguito denominato CAF, p.iva: _____, iscrizione all'albo n. _____,

con sede in GIUGLIANO, Cap 80014, via _____, n. _____,

rappresentato dalla società di servizio _____, con essa convenzionata, nella persona del legale rappresentante

_____;

PREMESSO

- 1- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

- 2- che l'art. 46 del decreto legge n. 248 del 31.12.2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- 3- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4- che il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- 5- che il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- 6- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- 7- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- 8- che il D.L. del 29.11.2008, n. 185, ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

9- Che il D.L. del 29.11.2008, n. 185, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali.

10- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare, a questi ultimi, la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti delle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo ISE e dell'ISEE;

11- che, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

12- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

13- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

14- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informatico dell'INPS;

15- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

ART. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

16-Assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

17-Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;

18-Rilasciare all'utente copia della ricevuta, protocollata e datata, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda

ART 3

Il Comune si impegna a:

-diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;

-informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

ART 4

IL CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it

ART. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

ART. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata;

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART.7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali ed inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione;

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Giugliano in Campania rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione non vi sono oneri a carico del Comune.

ART. 9

I CAF si obbligano a non richiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART.10

La presente convenzione decorre dal _____ al _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CAF

IL Dirigente del Settore

Dott.ssa Rosaria Ferone

Dalla Residenza Comunale, Li